



Marcello Toscano

(professore aggregato di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

**Perché temere il muro bianco?
Scuola, libera formazione della coscienza e principio di neutralità**

Why fear an empty wall?

School, freedom of conscience and the principle of State neutrality

ABSTRACT: In this essay the author deals with the theme concerning the display of religious symbols in public places and, in particular, within institutional premises, with specific regard to public schools classrooms. He remembers, first of all, as in the past the scientific doctrine that has dealt with this theme has sided around the rigid 'crucifix/white wall' alternative. He then suggests, after summarizing the reasons for those who supported the solution of the white wall or the exposure of the crucifix, that it is possible to imagine another solution, which identifies in the recognition by law, to all students, of the right to exhibit a religious, philosophical or non-confessional symbol. Lastly, it deals with the practical ways in which this right could be exercised, imagining a general discipline contained in a State law, accompanied by a wide margin allowed to the school autonomy in order to manage the practical ways of pluralistic confrontation.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Vi sono alternative alla soluzione del muro bianco? - 3. Un'ipotesi *de iure condendo*: esposizione del crocifisso come esercizio del diritto di libertà di coscienza e di religione - 4. Titolari, oggetto, modalità di esercizio - 5. Conclusioni.

1 - Premessa

Tra gli inviti dei colleghi che hanno lanciato la *call for papers* vi era, in relazione a questo secondo *panel*, quello a riflettere sulla delicata tematica del 'muro bianco' e sulla presenza dei simboli religiosi nella sfera pubblica. Ho scelto di occuparmi, in questo breve intervento, della sfera pubblica istituzionale; in particolare, dell'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, in quanto aule scolastiche (non, quindi, quali sedi di seggio elettorale, nonostante siano impiegate anche a questo scopo).

234



Il tema è stato per lungo tempo, forse meritatamente, oggetto di scarsa attenzione⁷³⁶, per poi conoscere grande fortuna a partire dal c.d. 'caso Montagnana' e, in seguito, grazie a una serie di controversie giudiziarie intraprese nei primi anni duemila - casi *Lautsi* nel 2002, *Adel Smith* nel 2003, *Tosti* nel 2004, per limitarsi a citarne alcuni tra i più significativi - che hanno goduto anche di ampia risonanza mediatica. Si accendeva così, con toni inauditi, quella che è stata efficacemente chiamata "piccola guerra dei crocifissi"⁷³⁷, cui metteva provvisoriamente fine⁷³⁸, dopo alterne vicende, la sentenza del 2011 della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Lautsi*⁷³⁹.

Non è mia intenzione, in questa sede, riesaminare il tema nel suo complesso⁷⁴⁰ tornando su vicende note né, di queste ultime, analizzare gli strascichi: il profilo più interessante, quello concernente le ricadute giurisdizionali interne della sentenza '*Lautsi II*', è già stato trattato *ex professo* da Marco Croce. Vorrei invece muovere da una considerazione diffusa

⁷³⁶ G. CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e "regola della precauzione"*, ne *Il diritto ecclesiastico*, 2005, I, p. 504 ss., specialmente p. 506 s., lo ha paragonato sotto questo profilo a quello della bestemmia, "riservato all'analisi di pochi tecnici e alla disattenzione generale": in entrambi i casi si tratta di fattispecie dalla modesta portata pratica cui fa però da contraltare un'elevata carica ideologica (che traspare anche dai rispettivi referenti normativi).

⁷³⁷ Così F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione Europea*, in *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, a cura di F. Margiotta Broglio, C. Mirabelli, F. Onida, Bologna, il Mulino, 1997, p. 87 ss., specialmente p. 229.

⁷³⁸ La questione, infatti, non può considerarsi chiusa né accantonata: rimanendo in metafora bellica, allo scontro campale e - si potrebbe dire - 'paneuropeo' cui abbiamo assistito negli anni a cavallo del 2010 hanno fatto seguito piccole battaglie locali, combattute talvolta in sordina; tra queste, meritano di essere ricordate almeno quelle innescate da vari interventi, a livello comunale, a sostegno dell'esposizione del crocifisso (che non sono sfuggite alla dottrina più attenta: vedi per esempio A. LICASTRO, '*A ognuno la sua croce*'. *Notazioni sparse in tema di ostensione istituzionale dei simboli cristiani nella sfera pubblica europea [con particolare riferimento all'art. 28 della legge francese di separazione]*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica [www.statoechiese.it], n. 1 del 2018, specialmente p. 4 ss.).

⁷³⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), *Lautsi e altri c. Italia*, ric. 30814/06, sent. 18 marzo 2011 che, come è noto, fa seguito - rovesciandolo - a un giudizio di prime cure emesso dalla II Sezione della stessa Corte il 3 novembre 2009.

⁷⁴⁰ Di recente, se ne sono occupati in lavori monografici C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Torino, Umberto Allemandi & C., 2010; L. P. VANONI, *Laicità e libertà di educazione. Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa*, Milano, Giuffrè, 2013 e, da ultimo, L. GIANNUZZO, *Laicità europea e libertà religiosa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di simboli religiosi: ipotesi ricostruttive*, Tricase, Libellula, 2017.



ricordando come in quegli anni la dottrina, proprio perché sollecitata a esprimersi dalla pendenza di controversie giudiziarie (anche davanti alle massime giurisdizioni), si sia per lo più schierata a sostegno di questa o quella posizione dedotta in giudizio: ciò ha condotto il confronto scientifico di quegli anni - anche, e in misura maggiore, quello politico, che tuttavia non interessa in questa sede - a polarizzarsi intorno all'alternativa radica - e tra rimozione del crocifisso (all'insegna del 'muro bianco') e suo mantenimento (non affiancato da altri simboli religiosi)⁷⁴¹.

Devo ricordare, per onestà intellettuale, come a suo tempo anch'io abbia commesso una sorta di 'peccato d'istinto' - non voglio sostenere che per tutti sia stato tale; per me, credo, lo è stato - e mi sia espresso a favore di una rimozione del crocifisso 'senza se e senza ma', nella convinzione che "nessuna soluzione diversa da una parete bianca è [...] compatibile con il principio di laicità"⁷⁴².

Anche oggi resto dell'idea che, nell'ambito di una controversia giudiziaria con questo oggetto, la decisione del giudice non possa che riposare sulla premessa per cui l'esposizione del crocifisso all'interno di un locale istituzionale confligge (quantomeno) con i principi di distinzione degli ordini, di equidistanza e imparzialità, di neutralità dello Stato, che costituiscono altrettanti "riflessi" o "corollari" del principio supremo di laicità⁷⁴³. Tuttavia, negli ultimi anni mi è capitato di riesaminare il tema e in questo breve intervento vorrei provare a dare conto, in sintesi, di una riflessione più articolata, svincolata dalla rigida alternativa crocifisso sì/crocifisso no e orientata *de iure condendo*⁷⁴⁴.

2 - Vi sono alternative alla soluzione del muro bianco?

⁷⁴¹ Non ho intenzione (né avrei il tempo per farlo) di riesaminare le argomentazioni a sostegno delle posizioni emerse in dottrina, che riprenderò in parte solo dove necessario. Mi limito quindi a rinviare, per un quadro d'insieme, ai lavori citati alla nota precedente.

⁷⁴² Cfr. **M. TOSCANO**, *La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2011.

⁷⁴³ Termini ormai ampiamente utilizzati che riprendo, rispettivamente, da Corte cost. sent. n. 508 del 20 novembre 2000 e da **G. CASUSCELLI**, "L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale" in materia di vilipendio della religione, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2001, 3, p. 1119 ss.

⁷⁴⁴ Accolgo anch'io, in questo senso, l'invito di **S. FERRARI**, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2012, 1, p. 317 ss., che affermava la necessità di abbandonare la "logica binaria basata sull'alternativa tra eliminazione di tutti i simboli religiosi o esposizione del solo simbolo della religione di maggioranza" e di tentare di "garantire la neutralità dello spazio istituzionale attraverso l'inclusione di una pluralità di simboli religiosi e non religiosi" (p. 328 s.).



Per muoversi in questa direzione è necessario innanzitutto affrontare il problema del metodo d'intervento, per poi occuparsi delle questioni di contenuto, che al primo sono ovviamente collegate.

Quanto al metodo, parto evidentemente dall'assunto che un intervento di portata generale sia quanto mai necessario e che il tema non possa essere abbandonato alla prassi come si è fatto sinora. Conosciamo infatti esperienze in cui, grazie all'iniziativa di alcuni componenti della comunità scolastica, si sono sperimentate soluzioni intelligenti e condivise; tuttavia, gli esiti di questo genere d'operazione sono inevitabilmente molto differenti da caso a caso e restano in fin dei conti affidati alla buona volontà e al buon senso dei singoli, oltre che alla preesistenza di una sostanziale concordia all'interno della comunità scolastica, in assenza della quale è inevitabile il conflitto e, spesso, la conseguente azione giudiziaria⁷⁴⁵.

Al contempo, la casistica ha evidenziato l'inadeguatezza della via giurisprudenziale: si registrano soluzioni ampiamente divergenti sia tra i giudici di merito, sia al livello delle massime giurisdizioni⁷⁴⁶; la Corte costituzionale non si è pronunciata nel merito⁷⁴⁷ e, anche ammesso che lo

⁷⁴⁵ Cfr. per alcuni esempi L.P. VANONI, *Laicità*, cit., p. 120 ss.

⁷⁴⁶ Mi limito a ricordare per esempio come la Corte di cassazione, con la nota sent. n. 439 del 2000 pronunciata nel 'caso Montagnana', abbia mandato esente da ogni addebito penale lo scrutatore di seggio che aveva rifiutato di assumere l'incarico, ritenendo che la condotta, motivata sulla base della presenza del crocifisso all'interno del seggio elettorale, fosse sorretta da un "giustificato motivo" ex art. 108, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (in particolare la Corte riconosceva il pericolo di "un grave turbamento di coscienza a causa del conflitto interiore tra il dovere civile di svolgere un ufficio pubblico e il dovere morale di osservare un dettame della propria coscienza sulla necessaria garanzia di laicità e di imparzialità di quell'ufficio"). Dal canto suo il Consiglio di Stato, pronunciatosi con sent. n. 556 del 13 febbraio 2006 (Sez. VI) nell'ambito del caso Lautsi, ha invece ritenuto che la tradizione e i costumi del popolo italiano, riversati nell'ordinamento giuridico, giustificano l'esposizione del crocifisso, considerato simbolicamente «nel suo orizzonte "laico", diverso da quello religioso che gli è proprio».

⁷⁴⁷ Mi riferisco alla ben nota ordinanza n. 389 del 15 dicembre 2004, avente ad oggetto la legittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 118, r.d. 30 aprile 1924, n. 965 ("Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media") e all'art. 119, r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 ("Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare"), in combinato disposto con la Tabella C allegata al secondo decreto. In quel caso la Corte, confermando quanto previsto da larga parte della dottrina, dichiarava la manifesta inammissibilità della questione, non ravvisando quel rapporto di necessaria "integrazione e specificazione" tra le norme legislative in materia d'istruzione e le citate disposizioni regolamentari che, esso solo, avrebbe consentito di estendere alle seconde il sindacato (indiretto) di legittimità costituzionale.



faccia in futuro⁷⁴⁸, non potrebbe che farlo con sentenza meramente ablativa⁷⁴⁹.

Per questi (e altri) motivi, da più parti si fa appello alla responsabilità normativa del Parlamento in questa materia e si afferma la necessità di una disciplina legislativa statale⁷⁵⁰ che, tra l'altro, avrebbe il vantaggio di risolvere in via definitiva alcune perduranti incertezze sistematiche⁷⁵¹. Quanto al contenuto di una possibile legge, da tempo qualcuno suggerisce di prendere a modello la soluzione di compromesso adottata nel 1996 dal legislatore bavarese⁷⁵²; ancora di recente, è stata indicata la via della

⁷⁴⁸ Oggetto del giudizio potrebbe essere la legge regionale lombarda n. 18 del 25 novembre 2011 (*Esposizione del crocifisso negli immobili regionali*), ai sensi della quale la Regione "riconosce i valori storico-culturali e sociali delle sue radici giudaico-cristiane" (art. 1) ed "espone il crocifisso nelle sale istituzionali e all'ingresso degli immobili regionali e di quelli in uso all'amministrazione regionale" (art. 2 c. 1).

⁷⁴⁹ **S. CECCANTI**, *E se la Corte andasse in Baviera?*, in *La laicità crocifissa?. Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, Giappichelli, 2004, p. 1 ss., specialmente p. 21 s., scrivendo alla vigilia della citata ord. n. 389 del 2004, riteneva invece che la Corte potesse procedere con pronuncia additiva, dichiarando l'illegittimità delle conferenti disposizioni nella parte in cui non prevedevano "che, sulla base dell'autonomia scolastica, anche attraverso i regolamenti d'istituto, i presidi o i direttori didattici, in raccordo con gli organi collegiali, possano, in seguito alla contestazione del crocifisso ove percepito come simbolo religioso sulla base di convinzioni religiose o filosofiche [...], trovare soluzioni adeguate al caso singolo, dopo un dialogo con lo studente, se maggiorenne, o con i genitori se minorenni" (corsivo dell'A.).

⁷⁵⁰ Cfr. per tutti **C. MARTINELLI**, *La questione del crocifisso tra esperienza giurisprudenziale e intervento parlamentare*, in *I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo, Milano, Giuffrè, 2006, p. 147 ss., specialmente p. 161 s.

⁷⁵¹ In particolare, sulla questione della vigenza delle disposizioni richiamate alla nota 12, vedi per tutti **N. MARCHEI**, *La vigenza delle norme regolamentari a seguito dell'entrata in vigore della Carta costituzionale*, in *La laicità crocifissa?*, cit., p. 201 ss.

⁷⁵² Come è noto, in quel caso l'intervento del legislatore si rese necessario per rimediare alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge che imponeva l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: sulla pronuncia del 16 maggio 1995 dell'*Erster Senat* del *Bundesverfassungsgericht* vedi **V. PACILLO, J. PASQUALI CERIOLI**, *I simboli religiosi. Profili di diritto ecclesiastico italiano e comparato*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 63 ss. La traduzione italiana dell'art. 7.3 della legge bavarese sulle istituzioni dell'educazione e della scuola, come conseguente alla novella resa necessaria dall'intervento della Corte, è riportata da **J. LUTHER**, *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1996, 3, p. 681 ss., sul punto p. 685: "[v]iste le impronte della storia e della cultura nella Baviera in ogni aula di classe scolastica viene affissa una croce. In tal modo si esprime la volontà di realizzare i supremi obiettivi di educazione della costituzione sulla base di valori cristiani ed occidentali nel rispetto della libertà di fede. Se i titolari del diritto di educazione si oppongono all'affissione della croce per motivi seri e comprensibili inerenti alla fede o a una visione del mondo, il direttore della scuola intraprende un tentativo di conciliazione. Se la conciliazione non riesce egli



mediazione come la più adeguata, osservandosi come quelli sui simboli siano a tutti gli effetti conflitti (anche) culturali e come tali si prestino più a essere composti, piuttosto che risolti in via giudiziaria⁷⁵³.

3 - Un'ipotesi *de iure condendo*: esposizione del crocifisso come esercizio del diritto di libertà di coscienza e di religione

Quella che vado formulando è quindi un'ipotesi *de iure condendo* che prende spunto sia da queste ultime indicazioni, sia dalle opinioni di coloro che hanno voluto leggere nell'esposizione del crocifisso una modalità di tutela del diritto di libertà religiosa (rifiutandone per questo motivo la rimozione), compatibile con il principio supremo di laicità se non addirittura doverosa⁷⁵⁴.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, mi sentirei di escludere che l'esposizione del simbolo - qualsiasi simbolo - da parte della pubblica amministrazione possa essere considerata oggetto di un diritto soggettivo da parte di chicchessia: chi volesse affrontare la questione in questi termini dovrebbe, credo, abbandonare l'idea di un *diritto a vedere esposto* e ragionare piuttosto, a parità di soggetto titolare (in ipotesi, gli alunni e tutt'al più i loro genitori), circa la configurabilità di un *diritto a esporre*⁷⁵⁵.

adotta, dopo aver informato l'amministrazione scolastica, per il caso singolo una disposizione che rispetta la libertà di fede dell'opponente e opera un bilanciamento equo tra le convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli interessati della classe; va rispettata anche la volontà della maggioranza nella misura del possibile”.

⁷⁵³ Su questo tema rinvio, per tutti, a **P. CONSORTI**, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa, Pisa University Press, 2013. Con specifico riguardo al tema dei simboli vedi **N. COLAIANNI**, *Simboli religiosi e processo di mediazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2014, specialmente p. 11, laddove afferma che “[i] conflitti interculturali [...] più che giudicati vanno adeguatamente gestiti ad iniziare dal livello della comunicazione, ordinariamente inesistente”.

⁷⁵⁴ Mi sembra che sia questa, per esempio, l'opinione di **M. CANONICO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: una questione ancora aperta*, ne *Il diritto ecclesiastico*, 2004, I, p. 259 ss., specialmente p. 284 s.

⁷⁵⁵ Cfr. **J. PASQUALI CERIOLI**, *Laicità dello Stato ed esposizione del crocifisso nelle strutture pubbliche*, in *I simboli religiosi*, cit., p. 125 ss., su questo punto p. 139, che ritiene ammissibile una soluzione aperta, mirata a salvaguardare la libertà dei discenti; **N. COLAIANNI**, *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2012, p. 104 (che suggerisce un sistema in cui sia consentita l'esposizione dei simboli richiesti dagli studenti e in cui, in caso di contestazione, la soluzione sia affidata a un meccanismo conciliativo sul modello bavarese).



In ogni caso, anche questo rovesciamento di prospettiva dovrebbe, innanzitutto, essere vagliato alla luce del principio supremo di laicità.

In quest'ottica, ritengo senz'altro che il crocifisso 'istituzionale' non possa che essere (o essere considerato) rappresentativo dello Stato-persona e che, come tale, la sua esposizione contrasti (quantomeno) con i principi di uguaglianza, equidistanza e imparzialità, distinzione degli ordini.

Al contempo, però, deve essere tenuto in conto che la laicità c.d. 'all'italiana' implica "non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione"⁷⁵⁶. Inteso in questa sua accezione, il principio non solo consente ma addirittura impone che l'intervento dei poteri repubblicani si ponga al servizio della libertà di coscienza e di religione, la cui tutela concorre - in uno con quella di tutti gli altri diritti fondamentali - al "*pieno sviluppo della persona umana*" (art. 3.2 Cost.). Volendo intendere *magis ut valeat* la portata del principio ne consegue, sotto questo profilo, che in tutti i casi in cui possano rilevare specifiche modalità di esercizio della libertà di coscienza è dovere della Repubblica garantirne al massimo livello la soddisfazione.

In aggiunta ai limiti generali cui dovrebbe sottostare l'assolvimento da parte dello Stato di questo suo compito - limiti che derivano dal bilanciamento con tutti gli interessi costituzionalmente rilevanti - vi è però almeno un limite specifico e per così dire 'interno', che discende cioè dalla stessa natura composita del principio di laicità (per come definito dal giudice delle leggi), che impone sì una tutela promozionale della libertà di religione, ma la costringe anche entro i vincoli ineludibili di un pluralismo aperto⁷⁵⁷. In altri termini, come ha efficacemente espresso anche la Corte di cassazione nel 'caso Tosti'⁷⁵⁸, è lecita (e doverosa) ogni forma di tutela della

⁷⁵⁶ Corte cost., sent. n. 203 del 1989, § 4. Vedi anche § 7, laddove si legge: "l'attitudine laica dello Stato-comunità [...] risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini".

⁷⁵⁷ Così, ancora, la citata sentenza n. 203, § 4, che qualifica "confessionale e culturale" il regime di contesto in cui deve operare la tutela del fattore religioso. Lungi dall'essere una semplice clausola stilistica, la connotazione pluralistica deve essere considerata coesistente allo stesso principio-matrice, al pari della stessa tutela della libertà religiosa: la sua centralità assiologica è testimoniata, da ultimo, dalla sentenza n. 67 del 2017 della Corte costituzionale (in materia di edilizia di culto), che contiene un riferimento al pluralismo religioso non solo come elemento di contesto ma addirittura come oggetto primario della tutela (cfr. § 2.1, laddove la laicità viene appunto definita come "tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità").

⁷⁵⁸ Cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 5924 del 14 marzo 2011, § 6.6: "[è] vero che sul piano



libertà di coscienza, a condizione che ciò possa essere fatto nel pieno rispetto della cornice pluralistica, che comporta la pari legittimazione di tutte le convinzioni religiose e filosofiche⁷⁵⁹.

Date queste premesse, è necessario allora chiedersi se il 'muro bianco' sia l'unica via o se invece ne siano date altre, che realizzino una migliore soddisfazione della libertà di coscienza senza al contempo violare il principio di laicità nella sua connotazione pluralistica⁷⁶⁰: è doveroso porre la questione poiché, se altre vie fossero possibili a queste condizioni, la rinuncia a percorrerle in favore del muro bianco potrebbe essere considerata espressione di illegittima "indifferenza dello Stato davanti alle religioni"⁷⁶¹.

L'unica strada che mi sembra percorribile, sia sul piano della fattibilità pratica sia dal punto di vista della legalità costituzionale, è quella - simile ad altre già sperimentate⁷⁶² - di escludere ogni ostensione

teorico il principio di laicità è compatibile sia con un modello di equiparazione verso l'alto (laicità per addizione) che consenta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi pubblici i simboli della propria religione, sia con un modello di equiparazione verso il basso (laicità per sottrazione). Tale scelta legislativa, però, presuppone che siano valutati una pluralità di profili, prim[o] tra tutti [...] il bilanciamento tra garanzia del pluralismo e possibili conflitti tra una pluralità di identità religiose tra loro incompatibili".

⁷⁵⁹ Merita di essere ricordata, ancora, la sentenza di Cassazione n. 439 del 2000, laddove riconosce "l'esistenza di una pluralità di sistemi di senso e di valore, di scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari dignità e, si potrebbe dire, nobiltà".

⁷⁶⁰ Questa stessa impostazione di metodo si ritrova in **M. RICCA**, *Chi vuole il crocifisso? Domande semplici, democrazia interculturale, fede personale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2009, che scrive: "[u]na laicità orientata al silenzio normativo e pedagogico a proposito della religione rispecchierebbe quindi un atteggiamento tutt'altro che neutro rispetto a una lettura del soggetto di diritto rivisto nella sua totalità antropologica".

⁷⁶¹ Per questo motivo non sono convinto che sul piano giuridico - e al di là di comprensibili considerazioni di ordine sociale e politico: cfr. **N. COLAIANNI**, *Simboli religiosi*, cit., p. 8 s., il quale intuisce che sarebbe tutto più facile se si partisse "da zero", ragionando di un muro che è sempre stato spoglio - la questione si ponga in termini diversi sol perché, nel caso dell'Italia, il risultato del muro bianco si otterrebbe per la via dell'eliminazione del (solo) crocifisso.

⁷⁶² Penso all'art. 58 c. 2 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*, ai sensi del quale "[è] consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa". A questo proposito sottolinea giustamente **L.P. VANONI**, *Laicità*, cit., p. 269, che "l'eventuale presenza di tali simboli sulle pareti delle celle carcerarie non manifesta quindi l'identificazione dello Stato-istituzione [...] ma la libera espressione di appartenenza dei singoli detenuti".



'istituzionale'⁷⁶³ e al contempo riconoscere a tutti il diritto di esporre, nell'aula scolastica ove si svolge la propria vita di studente, un simbolo identitario, che rappresenti la propria appartenenza e/o le proprie convinzioni di senso.

Se si ammette la configurabilità di un simile diritto, è necessario però provare a individuarne con precisione anche titolari, oggetto e modalità di esercizio.

4 - Titolari, oggetto, modalità di esercizio

Per quanto riguarda il primo aspetto credo che, anche per ragioni di coerenza ordinamentale, il riconoscimento del diritto possa seguire regole analoghe a quelle che la normativa concordataria riserva alla libertà di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento di religione cattolica. A questo proposito, l'art. 9.2 dell'Accordo di Villa Madama prevede che

"[n]el rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere [...]. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

In attuazione della normativa pattizia, la legge n. 281 del 1986 stabilisce che gli studenti della scuola secondaria superiore "esercitano personalmente [...] il diritto di scegliere", anche in relazione "a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni"⁷⁶⁴.

La *ratio* sottostante a questa disciplina risiede da un lato nella tutela immediata della libertà di coscienza dello studente, quando possibile; dall'altro, per i casi di soggetti ancora troppo giovani per poter essere considerati capaci di una consapevole "interrogazione della coscienza"⁷⁶⁵, nella tutela del diritto dei genitori a educare e vedere educati i figli in un contesto rispettoso delle proprie convinzioni⁷⁶⁶. Credo che anche

⁷⁶³ Anche nella forma compromissoria prevista dalla legislazione bavarese (vedi *supra*, nota 17), che pure ha ispirato diversi disegni di legge anche in Italia e gode di largo e autorevole sostegno: vedi **M. CARTABIA**, *Il crocifisso e il calamaio*, in *La laicità crocifissa?*, cit., p. 63 ss., sul punto p. 68 s.

⁷⁶⁴ Cfr. legge 18 giugno 1986, n. 281, *Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori*, rispettivamente all'art. 1, primo e secondo comma.

⁷⁶⁵ Così, ancora, Corte cost., sent. n. 203 del 1989, § 9.

⁷⁶⁶ Insieme all'art. 30, primo comma, Cost. merita di essere ricordato, tra i referenti normativi primari, l'art. 2 del I Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ai sensi del quale "[i]l diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo



un'eventuale disciplina legislativa in materia di simboli religiosi potrebbe ispirarsi alla medesima logica.

Quanto invece alla portata oggettiva, il riconoscimento di questo nuovo diritto dovrebbe necessariamente affrancarsi dalla prospettiva dell'appartenenza confessionale, a suo tempo adottata dagli estensori della citata disciplina dell'ordinamento penitenziario⁷⁶⁷ ma, oggi, da considerarsi superata: insieme ai simboli di appartenenza confessionale dovrebbe quindi essere consentito esporre almeno quelli riconducibili a organizzazioni "filosofiche e non confessionali"⁷⁶⁸ o, in termini ancora più ampi, quelli espressivi di qualunque convinzione dotata di sufficiente "cogenza, serietà, coerenza e importanza"⁷⁶⁹.

Sul fronte, poi, delle modalità di esercizio, alcune esperienze già maturate nella prassi⁷⁷⁰ portano a credere che il significato più profondo e al contempo le maggiori potenzialità di un 'pluralismo simbolico' realizzato a scuola possano emergere qualora all'individuazione dei simboli da parte degli aventi diritto si accompagni la possibilità di confrontarsi con gli altri sul loro significato soggettivo⁷⁷¹. Pertanto, immagino un contesto *lato sensu* mediatorio nel quale il dialogo verterebbe non sull'individuazione di quali

Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".

⁷⁶⁷ Vedi *supra*, nota 27.

⁷⁶⁸ Mutuo la terminologia dalla proposta di legge "in materia di libertà di coscienza e di religione" formulata dal 'gruppo di studio Astrid' (sulla quale vedi **A. FERRARI**, *La proposta di legge in materia di libertà religiosa nei lavori del gruppo di studio Astrid. Le scelte di fondo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 20 del 2017, 20), allineata sotto questo profilo con quanto disposto dall'art. 17.2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che a sua volta eredita contenuto e formulazione della Dichiarazione n. 11 allegata al Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997).

⁷⁶⁹ Questo, come è noto, il paradigma utilizzato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, a partire dal caso *Campbell e Cosans c. Regno Unito*, ricc. 7511/76, 7743/76, sent. 25 febbraio 1982, per distinguere la "convinzione" (che gode della protezione accordata alla libertà di coscienza e di religione dall'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) dalla semplice "opinione" (che ricade nella tutela *ex art.* 10 in materia di libertà di manifestazione del pensiero).

⁷⁷⁰ Ne riporta alcuni esempi **L.P. VANONI**, *Laicità*, cit., p. 259 ss., che cita i risultati delle ricerche di **L. MENTASTI**, **C. OTTAVIANO**, *Cento cieli in classe. Pratiche, segni e simboli religiosi nella scuola multiculturale*, Milano, Unicopli, 2008.

⁷⁷¹ Sul significato soggettivo del simbolo, potenzialmente diverso da quello che gli è attribuito (in via esclusiva o primaria) all'interno di un'organizzazione religiosa, vedi **L. MANCINI**, *Simboli religiosi e conflitti nelle società multiculturali*, in *I simboli religiosi tra diritto e culture*, cit., p. 1 ss., specialmente p. 8.



simboli esporre⁷⁷² - questo aspetto sarebbe sottratto alla disponibilità negoziale delle 'parti', in quanto oggetto di un vero e proprio diritto - bensì sul loro significato, sulle ragioni (soggettive) della loro esposizione. In questo modo si contribuirebbe a valorizzare appieno, declinandola anche sul piano del dialogo interreligioso e interculturale, la connotazione formativa del contesto scolastico che deve mirare, come suo primo fine-valore, alla "piena formazione della personalità degli alunni" per mezzo di un "confronto aperto di posizioni culturali"⁷⁷³.

In altri termini, ritengo che gli aspetti pratici relativi alle modalità del confronto possano essere oggetto di una disciplina legislativa sommaria (o addirittura di nessuna disciplina), che lasci all'autonomia scolastica la possibilità di esplicitarsi nei modi più confacenti alle specificità dei diversi contesti educativi.

5 - Conclusioni

Sono trascorsi ormai diversi anni dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha posto fine alla vicenda *Lautsi*; ciononostante, restano ancora oggi frustrate le speranze di chi allora auspicava un intervento meditato, in questa materia, da parte del legislatore statale. All'opposto, anche il tema dei simboli religiosi sconta il generale imbarbarimento che oggi caratterizza il dialogo e l'agire politico; le resistenze ideologiche contro il cambiamento (peraltro inevitabile) impediscono di governarlo con sguardo lucido, rischiando di produrre danni irreparabili.

⁷⁷² Così è previsto, invece, dalla legislazione bavarese (vedi *supra*, nota 17), che sconta sotto questo profilo diversi punti deboli: per esempio, stabilisce di *default* l'esposizione del crocifisso 'di Stato', prevedendo una procedura di mediazione solo nel caso in cui vi sia contestazione da parte di chi la ritenga illegittima (facendo così oggetto di onere ciò che dovrebbe essere oggetto di diritto); attribuisce all'amministrazione scolastica una discrezionalità che travalica ampiamente i suoi compiti e i suoi poteri; finisce per assegnare rilevanza dirimente all'orientamento della maggioranza (quando è noto che in materia di diritti fondamentali l'approccio normativo deve essere, anche più che altrove, contromaggioritario); in ultimo, pecca in termini di fattibilità pratica: è difficile immaginare che una procedura scaturita da un conflitto possa condurre a un "giusto temperamento delle convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli alunni della classe".

⁷⁷³ Così recita l'art. 1, secondo comma, d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado* (c.d. Testo unico sull'istruzione); all'art. 2 si precisa che "[l]'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni".



Consola constatare che talvolta, a livello locale e particolare, la buona volontà e il buon senso prevalgono sul senso comune, come dimostrano alcune felici esperienze già sperimentate nelle scuole italiane. Tuttavia, in generale, oggi non sembrano esservi le condizioni per un dibattito parlamentare maturo e meditato su questo tema⁷⁷⁴; data questa premessa, ipotizzando quindi che il potere legislativo continui a latitare anche su questo fronte e che la risoluzione di singole controversie sul crocifisso resti affidata alla via giurisdizionale, costretta quindi nella rigida alternativa muro bianco/crocifisso, resto dell'idea che sia preferibile la prima delle due opzioni.

Al contempo, non sono (più) del tutto convinto che questa soluzione sia capace di realizzare nella massima misura, in questa materia, tutti gli interessi costituzionali. Quest'ultimo risultato potrebbe invece essere raggiunto mediante un confronto aperto, che coinvolga tutti i soggetti interessati e che tuttavia, per essere davvero tale - non c'è confronto senza parità delle armi - deve poter contare sulla solida premessa di un diritto soggettivo riconosciuto a tutti per legge. Un sistema così congegnato segnerebbe la distanza da esperienze ispirate più a un'ottica di neutralizzazione dell'ambiente scolastico⁷⁷⁵ e potrebbe costituire inveramento pratico del principio di laicità inteso anche nel suo contenuto di metodo⁷⁷⁶, dimostrando un'apertura della scuola pubblica (quindi dello

⁷⁷⁴ Basti rilevare la carica ideologica che ispira la proposta di legge presentata alla Camera il 26 marzo 2018 dai deputati Saltamartini, Fedriga, Castiello, Grimoldi, Guidesi: premesso all'art. 1 che "[i]l Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa", si stabilisce (art. 3) che "[n]elle aule delle scuole di ogni ordine e grado e delle università e accademie del sistema pubblico integrato d'istruzione [...] è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile l'immagine del Crocifisso"; all'art. 4 si prevedono, poi, sanzioni penali (ammenda da 500 a 1000 euro) per chi lo rimuova o rifiuti di esporlo.

⁷⁷⁵ Penso soprattutto alla legge francese del 15 marzo 2004, n. 228, "*encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics*", che introduce nel codice dell'educazione una disposizione siffatta: "[d]ans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève".

⁷⁷⁶ Da intendersi come metodo che, nel campo del diritto e in relazione allo specifico religioso, "si caratterizza per essere una ragione pratica volta ad analizzare contesti ed esperienze e a soppesare le motivazioni che gli individui e le diverse componenti del corpo sociale sono in grado di elaborare al fine di pervenire ad un consenso": così **L. VIOLINI**, *Bioetica e laicità*, in *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Padova, Cedam, 2007,



Stato) nel segno dell'interculturalità, anziché una chiusura su posizioni assimilazionistiche.

Torno quindi, per concludere, al titolo di questo intervento. Ritengo che dal punto di vista della legalità costituzionale non vi siano ragioni per temere la soluzione del 'muro bianco', che non è più illegittima dell'esposizione del crocifisso: il muro bianco deve essere visto per quel che è, un contenitore vuoto; ma, come tutti i contenitori che restano vuoti, potrebbe essere un'occasione sprecata.

p. 225 ss. (cit. a p. 231). Sul 'metodo laico' vedi per tutti **A. BARBERA**, *La laicità come metodo*, in *Il cortile dei gentili. Credenti e non credenti di fronte al mondo di oggi*, a cura di L. Mazas, Roma, Donzelli, 2011, p. 61 ss.